

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1978 (V. Stampati nn. 687-ter, 1026-ter e 1121-ter)

d'iniziativa dei deputati CALDORO, COLUCCI e GIOVANARDI (687-ter); MAROCCO, PICCOLI, BASSI, BELCI, FEDERICO, LA ROCCA, LUCCHESI, MARZOTTO CAORTA, MORAZZONI, PICCINELLI, TOMBESI e ZOPPI (1026-ter); CERAVOLO, BARCA, PANI, CUFFARO, D'ALESSIO, GUERRINI, TAMBURINI, AMARANTE, BOCCHI, CASALINO, GUGLIELMINO, MARCHI DASCOLA Enza, OTTAVIANO e SARRI TRABUJO Milena (1121-ter)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 gennaio 1979*

Norme in materia di programmazione portuale

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I ORGANI DELLA PROGRAMMAZIONE PORTUALE

Art. 1.

(Politica portuale, competenze del Ministero della marina mercantile e partecipazione delle Regioni).

Lo sviluppo e il potenziamento dei porti marittimi si attuano con una politica portuale che ha come obiettivo la creazione di

un assetto portuale nazionale unitario, organico e coordinato, competitivo sul piano economico.

Lo sviluppo, il potenziamento e la funzionalità dei porti marittimi sono di competenza del Ministero della marina mercantile, il quale promuove e attua la politica portuale secondo le modalità indicate dalla presente legge nel quadro della programmazione economica e sulla base del piano nazionale dei porti.

Le Regioni, in quanto organismi fondamentali per la programmazione dell'uso del territorio e dello sviluppo economico, partecipano a dette competenze per quanto a loro attribuito dalla presente legge e da altre leggi dello Stato.

Art. 2.

(Istituzione ed attribuzioni del Comitato nazionale dei porti).

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il Comitato nazionale dei porti. Esso ha i seguenti compiti:

a) elabora il piano nazionale dei porti anche sulla base delle proposte di programmazione portuale regionale avanzate dalle regioni marittime;

b) esamina periodicamente lo stato di attuazione del piano nazionale nonché dei piani esecutivi dei porti, formulando osservazioni e proposte, e redige una relazione annuale sullo stato dell'economia portuale e sull'attuazione degli indirizzi di politica portuale già programmati;

c) esamina e dà pareri sui progetti di sviluppo, miglioramento e coordinamento dei collegamenti del sistema dei trasporti marittimi con gli altri sistemi di trasporto;

d) dà parere obbligatorio per l'approvazione dei piani regolatori portuali sotto il profilo della loro rispondenza alle direttive del piano nazionale dei porti;

e) svolge analisi relative alle gestioni portuali ed indica i criteri intesi ad accrescere l'economicità e l'efficienza delle gestio-

ni stesse, con riferimento anche alle tariffe dei servizi portuali;

f) dà parere obbligatorio sulle proposte relative alla creazione, fusione, trasformazione o estinzione di enti autonomi di gestione portuale e di aziende dei mezzi meccanici, nonchè sulle modifiche attinenti alla loro circoscrizione territoriale, nell'ambito delle direttive del piano nazionale dei porti;

g) dà parere su tutti gli altri temi portuali per i quali, obbligatoriamente o facoltativamente, sia interpellato dal Ministro per la marina mercantile;

h) studia ogni altra questione rilevante per la politica portuale, al fine di aumentare il grado di produttività e di competitività dei porti.

Art. 3.

(Composizione del Comitato nazionale dei porti).

Il Comitato nazionale dei porti è presieduto dal Ministro per la marina mercantile, che può all'uopo delegare un Sottosegretario, ed è composto:

1) dai titolari delle direzioni generali del Ministero della marina mercantile o da un loro sostituto;

2) dall'ispettore generale della capitaneria di porto o da un suo sostituto;

3) da tre rappresentanti, aventi qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, designati rispettivamente dal Ministero del bilancio e programmazione economica, dal Ministero dei trasporti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

4) dal titolare della direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici o da un suo sostituto;

5) da sei rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione consultiva interregionale istituita dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

6) da sei rappresentanti dei lavoratori di cui tre designati uno da ciascuna delle tre

confederazioni dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale e tre dalle Federazioni nazionali dei lavoratori dei trasporti;

7) da sei rappresentanti degli utenti portuali, designati da ciascuna delle seguenti categorie imprenditoriali: agenti marittimi; armatori; flotta preminente interesse nazionale; commercianti; industriali, spedizionieri;

8) dai presidenti delle Conferenze organizzative portuali di cui al successivo articolo 7;

9) da un rappresentante dell'Assoporti.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica cinque anni e, alla scadenza, possono essere riconfermati. I componenti eventualmente nominati nel corso del quinquennio per sopperire alle vacanze che si siano formate nelle varie categorie, rimangono in carica fino al compimento del quinquennio.

Gli uffici di segreteria del Comitato sono costituiti da un segretario e da tre vice segretari, scelti dal Ministro per la marina mercantile fra il personale direttivo della Amministrazione.

Art. 4.

(Partecipazione consultiva al Comitato da parte dei presidenti degli Enti di gestione portuale).

Alle riunioni del Comitato nazionale dei porti partecipano, a titolo consultivo, i presidenti degli Enti autonomi portuali.

Art. 5.

(Gruppo di lavoro permanente).

Alle riunioni del Comitato nazionale dei porti partecipano a titolo consultivo: *a)* un esperto per ciascuno dei seguenti settori: economia dei trasporti; economia dello sviluppo industriale; opere marittime; problemi finanziari; urbanistica e assetto del territorio; *b)* esperti in altri settori che risul-

tino di particolare interesse per l'attività del Comitato, fino ad un massimo di cinque, di cui due designati tra i funzionari del Ministero della marina mercantile.

Gli esperti di cui al comma precedente sono nominati dal Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato nazionale dei porti nella sua prima riunione, e durano in carica cinque anni. Essi costituiscono un gruppo di lavoro permanente del Comitato che ha il compito di svolgere le analisi, le istruttorie e le verifiche necessarie all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.

Tale gruppo elegge nel proprio interno un coordinatore ed imposta la propria attività secondo un programma riferito all'ordine dei lavori del Comitato. Ove occorra, per ricerche e documentazioni di carattere specifico, esso può avvalersi dell'opera di istituti ed enti tecnico-scientifici iscritti in apposito albo da istituire con decreto del Ministro per la marina mercantile.

Il gruppo di lavoro viene convocato dal coordinatore quando necessario, e comunque almeno una volta al mese.

Art. 6.

(Convocazione e funzionamento del Comitato nazionale dei porti).

Il Comitato nazionale dei porti viene convocato dal Ministro per la marina mercantile una volta al trimestre, ovvero in qualsiasi tempo su motivata richiesta di almeno dieci suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti.

Ai fini dello svolgimento della propria attività, il Comitato nazionale dei porti si articola in Commissioni in base al proprio regolamento. Ai lavori delle medesime possono partecipare a titolo consultivo gli esperti di cui al precedente articolo.

Nel corso della propria attività il Comitato potrà interpellare qualsiasi organo della pubblica amministrazione in grado di for-

nire dati ed indicazioni utili per l'attività stessa. In ogni caso, esso dovrà richiedere ad ogni singola regione marittima elementi conoscitivi in merito alle situazioni ed ai programmi di ordine economico e territoriale che possano riflettersi sui rispettivi porti.

Art. 7.

(Istituzioni e compiti delle conferenze organizzative portuali).

Sono istituite le conferenze organizzative portuali dell'Alto Tirreno, del Basso Tirreno, dello Jonio e del Basso Adriatico, dell'Alto Adriatico, della Sicilia, della Sardegna.

Le conferenze si riuniscono periodicamente per formulare raccomandazioni e proposte, collaborando con l'amministrazione della marina mercantile.

Il Ministro per la marina mercantile, di sua iniziativa o su proposta del Comitato nazionale dei porti, richiede alle conferenze organizzative portuali relativamente ai porti della rispettiva ricoscrittura:

a) elementi per la redazione del piano nazionale dei porti anche attraverso la presentazione di proposte di programmazione portuale regionale;

b) osservazioni sull'andamento delle gestioni portuali;

c) parere obbligatorio sulla creazione, fusione, trasformazione o estinzione di enti autonomi di gestione portuale o di aziende dei mezzi meccanici e magazzini, nonché sulle modifiche attinenti alla loro circoscrizione territoriale nell'ambito delle direttive del piano nazionale dei porti;

d) proposte per la classificazione e specializzazione dei porti;

e) parere su ogni altra questione che abbia rilievo per la politica portuale nazionale.

I pareri di cui al comma precedente devono essere espressi entro il termine di quarantacinque giorni dalla rispettiva richiesta; trascorso tale termine senza formulazione del parere, questo s'intende reso in senso favorevole.

Art. 8.

(Composizione delle conferenze organizzative portuali).

Il presidente di ciascuna conferenza organizzativa portuale è nominato dal Ministro della marina mercantile su proposta delle regioni interessate.

La conferenza è composta come segue:

- 1) dai direttori delle direzioni marittime comprese nel rispettivo ambito;
- 2) da cinque rappresentanti per ogni regione nel cui territorio rientrano i porti medesimi, eletti dai rispettivi Consigli regionali in modo da assegnare tre rappresentanti alla maggioranza e due alla minoranza;
- 3) dai comandanti delle capitanerie di porto comprese nel rispettivo ambito;
- 4) dai direttori degli uffici del genio civile - opere marittime esistente nell'ambito territoriale di competenza della conferenza organizzativa portuale;
- 5) dai capi delle circoscrizioni doganali comprendenti i porti di competenza della conferenza organizzativa portuale;
- 6) dai direttivi dei compartimenti delle ferrovie dello Stato e dai direttori dei compartimenti dell'ANAS competenti per il territorio in cui ricadono i suddetti porti;
- 7) dai presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato delle province nel cui territorio rientrano i porti di cui sopra, o da un loro rappresentante;
- 8) dal sindaco o da un suo delegato per ogni comune capoluogo di provincia e per ogni comune sede di un porto di interesse nazionale il cui territorio sia compreso nell'ambito di competenza della conferenza organizzativa portuale;
- 9) da sei rappresentanti dei lavoratori di cui tre designati uno da ciascuna delle tre confederazioni dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale e tra le federazioni nazionali dei lavoratori dei trasporti;
- 10) da sei rappresentanti degli utenti portuali designati uno da ciascuna delle se-

guenti categorie imprenditoriali: agenti marittimi; armatori, commercianti; industriali, spedizionieri, industria cantieristica;

11) dal presidente di ogni ente autonomo di gestione portuale e di ogni azienda dei mezzi meccanici e magazzini che operi in un porto di competenza della conferenza.

Alle conferenze organizzative portuali interessanti i territori di cui al primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, partecipa un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore marittimo della sede presso la quale è istituita la conferenza.

I componenti delle conferenze organizzative portuali sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, restano in carica per cinque anni e, dopo la scadenza, possono essere confermati. I componenti che siano nominati nel corso del quinquennio per sopperire ad eventuali vacanze formatesi nelle diverse categorie, rimarranno in carica fino al termine del quinquennio.

Ogni conferenza organizzativa portuale si avvale di un ufficio di segreteria costituito da un segretario titolare e da un segretario supplente, scelti dal Ministro della marina mercantile fra il personale dell'Amministrazione.

Art. 9.

(Convocazione e funzionamento delle conferenze organizzative portuali).

Ciascuna conferenza organizzativa portuale viene convocata dal suo presidente almeno due volte all'anno, ovvero in qualsiasi tempo su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le adunanze di ciascuna conferenza sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

TITOLO II

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
PORTUALE

Art. 10.

(Piano nazionale dei porti).

Per aumentare il grado di competitività e di efficienza dei porti marittimi e per incentivare e migliorare il traffico nazionale ed internazionale, il Ministro per la marina mercantile approva il piano nazionale dei porti elaborato dal Comitato nazionale dei porti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 12.

Il piano nazionale dei porti:

a) compie la scelta del ruolo e dell'importanza dei diversi porti e quindi indica le priorità degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti, tenendo conto anche della funzione internazionale dei porti che deriva sia dal tipo di traffico esistente che dagli accordi internazionali;

b) determina l'ambito territoriale dei porti in relazione alle esigenze del loro sviluppo, alle caratteristiche qualitative e quantitative del traffico, ai servizi e alle connesse attività industriali, ai collegamenti con il sistema aereo, idroviario, ferroviario e viario nazionale ed internazionale;

c) dispone nuovi insediamenti portuali che si palesino eventualmente necessari in rapporto al prevedibile andamento delle correnti di traffico od a nuove esigenze connesse con lo sviluppo produttivo, determinando il numero, la categoria di appartenenza e la circoscrizione dei medesimi in base alla funzione loro assegnata;

d) stabilisce le linee ed i criteri fondamentali per i piani di ristrutturazione, di conversione e di potenziamento portuali indicando e motivando le priorità ed i tempi da osservarsi per la loro realizzazione;

e) indica la previsione di spesa per tutte le opere e le attrezzature portuali marittime

da realizzarsi, specificandone per ciascun porto, a seconda dei casi, l'ammontare da porre a carico del bilancio dello Stato, delle Regioni e dei comuni, nonchè degli enti autonomi di gestione portuale, delle aziende dei mezzi meccanici e della Cassa per il Mezzogiorno;

f) per l'esecuzione delle opere previste e per l'ampliamento del demanio portuale indica in ciascun porto i beni da espropriare e quelli che dovranno essere ceduti dallo Stato;

g) per agevolare l'esecuzione delle opere portuali la cui spesa sia assunta a carico degli enti autonomi di gestione portuali o di altri soggetti pubblici non territoriali, ovvero privati, determina i provvedimenti finanziari e tributari necessari per la concessione di mutui, la misura del contributo da porsi a carico dello Stato, nonchè le connesse esenzioni fiscali.

Le previsioni del piano in ordine alla acquisizione delle aree e all'esecuzione delle opere equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità.

I progetti di costruzione, completamento, ampliamento e potenziamento delle opere e attrezzature portuali marittime non possono essere finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno in mancanza di specifica previsione del piano nazionale dei porti o di apposita delibera del Comitato nazionale dei porti che costituisce variante del piano stesso, una volta che sia approvato nelle forme previste dal successivo articolo 12.

Art. 11.

(Piani regionali dei porti).

Le regioni marittime elaborano un proprio piano regionale dei porti in conformità col piano nazionale e come sua articolazione. Il Comitato nazionale dei porti lo approva dopo averne verificato la congruità col piano nazionale dei porti e la compatibilità reciproca fra i diversi piani regionali.

Art. 12.

(Approvazione, durata e revisione del piano nazionale dei porti).

Il piano nazionale dei porti è elaborato dal Comitato nazionale dei porti ed è approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile, previa valutazione del CIPE di conformità con gli indirizzi della programmazione e con il contenuto del piano generale dei trasporti. Il Ministro per la marina mercantile presenta il piano al Parlamento e predispone con apposito disegno di legge le relative autorizzazioni di spesa.

Il piano ha durata decennale. Alla revisione e integrazione del piano si provvede con la stessa procedura di cui al precedente comma.

Art. 13.

(Primo insediamento del Comitato nazionale dei porti e delle conferenze organizzative portuali).

Il Ministro per la marina mercantile entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede:

- a) ad insediare il Comitato nazionale dei porti;
- b) a definire le giurisdizioni territoriali e a determinare le sedi delle conferenze di cui all'articolo 8;
- c) a fissare la data entro la quale i presidenti provvederanno alla prima convocazione delle conferenze.

Art. 14.

(Regolamento del Comitato nazionale dei porti).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato nazionale dei porti adotterà con propria deliberazione il Regolamento relativo al proprio funzionamento. Tale Regolamento è approvato con

decreto del Ministro per la marina mercantile.

Prima dell'entrata in vigore del predetto Regolamento, per il funzionamento del Comitato vale, per quanto applicabile, il Regolamento del Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 15.

(Revisione dei piani regolatori portuali).

Entro il termine di un anno dalla data di approvazione del piano nazionale dei porti, si dovrà provvedere alla revisione dei vigenti piani regolatori dei porti per adeguarli alle previsioni di sviluppo previste dal piano suddetto.

Art. 16.

(Spese di organizzazione e di funzionamento).

Per le spese di organizzazione e di funzionamento del Comitato nazionale dei porti e delle conferenze organizzative portuali è autorizzato uno stanziamento annuo di lire 500 milioni da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

I compensi per la partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge sono determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

Nelle spese di funzionamento del Comitato nazionale dei porti rientra il compenso degli esperti di cui al precedente articolo 5 da determinarsi da parte del Ministro per la marina mercantile con il decreto di nomina, per il quale si applicano criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

All'onere di lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.